

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

Art. 12

(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)

1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)(7)

2 bis. La Regione, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, attiva altresì un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino".

(8)

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.

(9)

3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, e del “Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino”, di cui al comma 2 bis, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter.

(10)(11)

4. I finanziamenti sono erogati a imprese che svolgono in regione le seguenti attività:

- a)** produzione di prodotti agricoli;
- b)** trasformazione, commercializzazione e certificazione di prodotti agricoli;
- c)** trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d)** gestione forestale;
- e)** pesca e acquacoltura.

(6)(12)

5. I finanziamenti sono erogati per:

- a)** gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi dei commi 2 e 2 ter con riferimento al Fondo;
- b)** l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

(5)(13)

6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

- a)** definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui ai commi 2 e 2 ter;
- b)** individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
- c)** definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).

(1)(3)(14)(15)

6 bis. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui al comma 2 bis, può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 20 milioni di euro.

(16)

7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

9. In attuazione del comma 1 e del comma 2 bis, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente

a quello della sospensione;

b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.

(4)(17)

10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 25, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021

3 Comma 6 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

4 Lettera b bis) del comma 9 aggiunta da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021

5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 6/2021

6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 13/2021

7 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2022

8 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022

9 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022

- 10** Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022
- 11** Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022
- 12** Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2022
- 13** Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2022
- 14** Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 7/2022
- 15** Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 7/2022
- 16** Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 7/2022
- 17** Parole aggiunte al comma 9 da art. 31, comma 1, L. R. 10/2023